

## ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLE MODALITA' APPLICATIVE DELL'ACCORDO SULL'APPRENDISTATO

Il giorno 21 settembre 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuriato e da Umberto D'Aliberti;


e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo

hanno convenuto quanto segue:

Le parti, in relazione all'accordo interconfederale sull'apprendistato del 18 settembre 2009, convengono che l'attività di assistenza tecnica all'impresa di cui al punto 2 dell'accordo sia effettuata dalle strutture formative regionali/provinciali di emanazione delle Associazioni Artigiane.

Convengono altresì che l'attività di monitoraggio di cui al punto 7 dell'accordo sopracitato sia effettuato dalle strutture formative di emanazione delle OOSS.




Handwritten signatures of the representatives of the various organizations mentioned in the text.

Inoltre si danno atto che nella realizzazione delle attività corsuali di cui al punto 5, le strutture formative delle associazioni artigiane nelle attività di docenza di diritto del rapporto di lavoro e della sicurezza coinvolgeranno docenti indicati dalle strutture formative di emanazione od indicate dalle OOSS.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO




CNA DEL VENETO




CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE PER LA FORMAZIONE  
DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO  
PROFESSIONALIZZANTE NELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 21 settembre 2009 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuriato e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.

Le parti

visto l'art. 49 del D.Lgs 276/2003

visto l'art. 23 del DL 112/2008

visti gli artt 42-43-45 della Legge Regionale del Veneto n.3 del 13/3/2009

vista la DGR del Veneto n. 3434 del 30/10/2007

*Antonio Parisato*

*M. B. R.*

*Gerardo Colamarco*

*Antonio Parisato*

Premesso che:

- la formazione degli apprendisti è un elemento critico nella gestione dell'unico contratto con finalità formative esistente nel nostro ordinamento finalizzato all'inserimento in azienda dei giovani lavoratori;
- considerato che le modalità sperimentali adottate nel Veneto con successive delibere della Giunta Regionale presentavano alcuni limiti di operatività in particolare con riferimento alla nuova figura dell'apprendistato professionalizzante;
- considerato che la stessa regione del Veneto con la DGR 3434 del 30 10 2007 ha deciso di sperimentare un'ulteriore modalità formativa;
- considerato che le parti congiuntamente ritengono fondamentale l'effettività della formazione e l'efficacia della stessa in termini di crescita professionale dei lavoratori e di arricchimento del patrimonio delle aziende;
- considerato che tale formazione può essere validamente erogata all'interno, da imprese che hanno la capacità formativa formale oppure che siano assistite da un organismo di formazione accreditato dalla regione;
- la sperimentazione del nuovo modello, che riguarda le sole aziende estratte e destinatarie di "voucher" sta dando i risultati dal punto di vista qualitativo, ma con regole che impediscono una valutazione sufficientemente ampia della fattispecie;
- la contrattazione regionale può disciplinare contenuti, durata e modalità di erogazione della formazione aziendale
- è volontà comune incrementare il numero complessivo di imprese ed apprendisti coinvolti in processi formativi con le caratteristiche sopra ricordate anche ai fini della verificabilità della modalità adottata;

convengono che:

1) E' opportuno promuovere l'adozione volontaria da parte delle imprese artigiane del presente modello di formazione interna assistita nell'erogazione della attività formativa formale rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, qualora non sia attribuito loro un contributo regionale.

2) Tale attività formativa sarà basata esclusivamente sull'erogazione del modulo professionalizzante (70 ore) previsto nel piano formativo individuale, che dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento nonché con le competenze per gruppi di qualifica definite dalla Regione Veneto

3) La formazione assistita potrà essere erogata dalle imprese alle seguenti condizioni:

a) frequenza integrale del tutor aziendale ad un percorso formativo specifico della durata di 12 ore secondo il programma da definirsi congiuntamente.

b) locali idonei

c) assistenza da parte di un organismo di formazione accreditato nell'ambito della formazione continua che risulti tra i soggetti attuatori dell'attività di formazione degli apprendisti, che supporti l'azienda nella progettazione ed erogazione della formazione

*Handwritten notes:*  
Sull'art. 10  
"nuovo" M. L.

*Handwritten signature:* A-2

*Handwritten signature:* [Illegible]

*Handwritten signature:* [Illegible]

formale interna. Al termine delle 70 ore, tale organismo di formazione attesterà l'avvenuta erogazione della formazione.

4) Verrà riconosciuto dall'EBAV all'impresa un contributo nella misura di € 600,00. Ad ogni apprendista sarà riconosciuto un contributo di € 100,00 come rimborso spese forfetario, a titolo di partecipazione alla sperimentazione.

5) Oltre a quanto sopra all'impresa che proceda volontariamente ad integrare il modulo di cui all'art. 2 con l'erogazione della formazione teorica trasversale esterna pari a 48 ore, tramite enti di formazione accreditati dalla Regione, con modalità da definire congiuntamente, sarà riconosciuto un contributo definito dal CdA dell'EBAV.

6) I contenuti del presente accordo saranno comunicati ad imprese e lavoratori attraverso un numero speciale di EBAV, curato congiuntamente dalle Associazioni Artigiane e dalle OO.SS.

7) Per monitorare adeguatamente l'attività, annualmente sulla base dei contenuti di un prospetto che sarà predisposto verrà effettuato un monitoraggio, qualitativo e quantitativo, con modalità da definire congiuntamente. Il monitoraggio sarà assicurato attraverso il ricorso ad uno specifico finanziamento da richiedere ad EBAV e sarà riferito alla gestione di 1 livello riguardante la linea di intervento per la formazione professionale.

8) Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2011 e le parti si riservano di valutare i risultati della sperimentazione in appositi incontri.

CONFARTIGIANATO DEL VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO